

ASSICURAZIONE SULLE STRUTTURE ED IMPIANTI PER I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Documento informativo concernente il prodotto assicurato

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG

SEDE SECONDARIA ITALIA

Impresa con sede legale in un altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento al n. I.00047, cod. D864R



PRODOTTO: "Strutture aziendali ed impianti di produzione arboree ed arbustive"

Ed- 03/2023

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE E'?

La Polizza prevede l'erogazione di una somma in caso di danni alle strutture provocati da eventi atmosferici assicurati.



CHE COSA È ASSICURATO?

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Reti antigrandine/anti acqua, Tunnel e Impianti produttivi assicurati, dai seguenti eventi: grandine; vento forte e da cose da esso trasportate; gelo e brina; trombe d'aria; uragani; fulmine; eccesso di pioggia; eccesso di neve.

L'assicurato ha l'obbligo di assicurare le intere superfici per: impianto di produzioni arboree, frutteto e/o vigneto, reti antigrandine e antipioggia, impianti antibrina, tunnel insistenti nel medesimo Comune.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Sono esclusi i danni causati da Avversità assicurate verificatesi prima della decorrenza della garanzia.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo. Sono previste franchigie e limiti di indennizzo. **PRINCIPALI ESCLUSIONI:**

- difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi;
- alluvioni, inondazioni, terremoti, frane, smottamenti del terreno, ancorché conseguenti alle avversità garantite;
- cedimenti strutturali, rotture, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata, esclusiva e diretta delle Avversità garantite.

Subiti da:

- relativi frutti pendenti;
- reti antigrandine non operanti o momentaneamente rimosse;
- reti antigrandine non adeguatamente ripristinate entro le quarantotto ore successive ad un'avversità garantita dalla presente assicurazione; impianti di irrigazione.



DOVE VALE LA COPERTURA?

L'assicurazione vale nel territorio nazionale.



CHE OBBLIGHI HO?

Quando sottoscrive il contratto, l'assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il Premio è pagato a scadenze predefinite dal Contraente alla Società, il quale richiederà all'Assicurato la quota di propria spettanza



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

La garanzia per ogni singolo Certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00 del giorno successivo a quello della Notifica. La data di Notifica dovrà essere quella indicata nel Certificato di assicurazione. La Notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente. Il Certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 8 giorni dalla Notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l'Assicurazione è inefficace fin dall'inizio. La garanzia cessa, decade, alle ore 12.00 del 30 novembre.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Non è prevista la facoltà di recesso in quanto l'assicurazione è di durata temporanea e senza tacito rinnovo.

ASSICURAZIONE SULLE STRUTTURE ED IMPIANTI PER I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI ASSICURATIVI DANNI
(DIP AGGIUNTIVO DANNI)

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG
SEDE SECONDARIA ITALIA

Impresa con sede legale in un altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento al n. I.00047, COD. D846R

PRODOTTO: Strutture aziendali ed impianti di produzione arboree ed arbustive Ed. 01/2023 il presente Dip aggiuntivo
è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP DANNI), per aiutare il potenziale Contraente/Assicurato a capire, più nel dettaglio, le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vereinigte Hagelversicherung VVaG, sede secondaria Italia, Viale del Commercio 47, 37135 Verona (VR), è una società facente parte del Gruppo Vereinigte Hagelversicherung VVaG, il quale ha la propria sede legale in Wilhelmstrasse, 25, 35392 Giessen (Germania) ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza tedesca BaFin preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari.

Vereinigte Hagelversicherung VVaG, sede secondaria Italia, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento a far data dal 16.06.2004, ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Viale del Commercio 47, 37135 Verona

Vereinigte Hagelversicherung VVaG è iscritta all'Albo Imprese IVASS nella seguente sezione:
Elenco I dal 03.01.2008 al n. I.00047.

Sito internet della società: www.vereinigte-hagel.net/it/start/

[Email: info@vh-italia.it](mailto:info@vh-italia.it)

[PEC: vereinigtehagelversicherung@legalmail.it](mailto:vereinigtehagelversicherung@legalmail.it)

Informazioni sulla situazione patrimoniale della società

Sulla base dell'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Compagnia ammonta ad € 60.362.930,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad € 32.776.841,00

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è pari al 332,6 % (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'Impresa si invia a consultare il seguente sito al link: <https://www.vereinigte-hagel.net/de/service/geschaeftsbericht/>

Al Contratto si applica la Legge Italiana.



CHE COSA È ASSICURATO?

Non sono previste ulteriori garanzie aggiuntive rispetto a quelle descritte nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni).



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Ad integrazione di quanto previsto nel DIP danni, l'assicurazione viene prestata con l'applicazione di:

-10% franchigia per partita assicurata

-80% limite di indennizzo per partita assicurata

-40% di scoperto se l'impianto non è realizzato a regola d'arte. Tale scoperto potrà essere maggiorato di un ulteriore

10% nel caso in cui l'impianto risultasse mal tenuto.

Nel caso il manufatto dovesse risultare messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione, non si farà seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del premio pagato e non goduto.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	<p>In caso di sinistro l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none">a. darne avviso alla Società che ha emesso il Certificato di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificata l'Avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli Appezzamenti e strutture colpite da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno;b. conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;c. non manomettere/alterare la struttura danneggiata;d. mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale relativa alle strutture assicurate, nonché ogni documentazione atta a dimostrare il valore delle strutture danneggiate; <p>L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), b), c) e d) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.</p>
PRESCRIZIONE	<p>Il diritto all'indennizzo si prescrive entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.</p>
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	<p>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>
OBBLIGHI DELL'IMPRESA	<p>L'Impresa è tenuta a pagare l'indennizzo, previo incasso del premio, nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente/assicurato.</p>



Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli Imprenditori Agricoli



Quali costi devo sostenere?

Non sono previsti costi diretti di intermediazione a carico dell'assicurato.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali Reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: VereinigteHagelversicherungVVaG sede secondaria Italia, 37135 Verona (VR), Viale del Commercio 47. Email: reclami@vh-italia.it FAX: 0458062108
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (oltre i 45 giorni), è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), FAX: 0642133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle

controversie, quali:

MEDIAZIONE	Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98) OBBLIGATORIO PER PROPORRE L'AZIONE GIUDIZIARIA
NEGOZIAZIONE ASSISTITA	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. FACOLTATIVA
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	L'assicurato in caso di controversia in merito alla determinazione dell'indennizzo effettuato dalla società potrà richiedere l'espletamento della perizia d'appello secondo le modalità e con gli effetti convenuti

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Pagina 5 di 5

VereinigteHagelversicherungVVaG
Sede Secondaria Italia
Viale del Commercio 47, scala B2
I-37135 Verona
Partita IVA 03461030235

Codice fiscale e numero d'iscrizione nel
registro delle imprese: 03461030235

Rappresentante generale per l'Italia:
Dott. Alessandro Bellini

Telefono: 045-8062100
Telefax: 045-8062108
www.vh-italia.it
info@vh-italia.it



POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA AGEVOLATA 2023
AVVERSITA' ATMOSFERICHE
N° 2023-0501-AG

Emessa ai sensi del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2023 D.M. n. 64591 del 08/02/2023, in attuazione a quanto previsto dal Piano Strategico Nazionale PAC 2023 – 2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 8645 del 02/12/2022, dall'art. 76 del Reg. UE 2115/2021 e dal Decreto legislativo 102 del 29 marzo 2004.

Preso atto che il Condifesa sopra indicato, a favore dei propri associati, ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da avversità atmosferiche alle coperture assicurative di cui alle norme succitate

Fra le Parti indicate e precisamente tra

Vereinigte Hagelversicherung VVaG
Viale del Commercio 47
37135, Verona

e

Consorzio Provinciale per la Difesa delle Colture Agrarie dalle Avversità Atmosferiche Alto Adige/Sud Tirolo -
Condifesa BOLZANO
con sede in
Via Macello 31/C
39100 Bolzano
Codice Fiscale 8000630212

si stipula la presente Polizza di Assicurazione Collettiva Agevolata, ex art. 1891 del Cod. Civile, che ha per oggetto la difesa passiva delle produzioni, impianti e strutture dei Soci del Contraente, contro i danni da

avversità atmosferiche

La Società ed il Contraente si impegnano fin d'ora a rispettare reciprocamente le condizioni, le tariffe e le modalità concordate per il 2023 e di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 2 "Pagamento del premio – decorrenza e scadenza della garanzia" delle Norme Generali che regolano l'Assicurazione, la Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di assicurazione, emesso in conformità al P.A.I. - Piano Assicurativo Individuale (Art. 11 comma 4 del D.M. 162 del 12/01/2015), ovvero dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale, previa sottoscrizione della "manifestazione di interesse" da parte dell'agricoltore.

1) PRODOTTI ASSICURABILI: come stabiliti PGRA 2023.

2) TIPOLOGIA DI COPERTURA – FORMA CONTRATTUALE

Certificati di assicurazione che coprono la perdita di produzione quanti/qualitativa delle colture vegetali e i danni alle strutture aziendali assicurabili:

Settore Assicurazione produzioni vegetali

- **A** – Certificati di assicurazione che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo e brina), delle avversità di frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve) e delle avversità accessorie (sbalzi termici, colpo di sole, ondata di calore e vento caldo) di cui all'art. 3 comma 1.a) del PGRA 2023;



- **B** - Certificati di assicurazione che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo e brina) e delle avversità di frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia ed eccesso di neve) di cui all'art. 3 comma 1.b) del PGRA 2023;
- **C** - Certificati di assicurazione che coprono l'insieme delle avversità di frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia ed eccesso di neve; di cui all'art. 3 comma 1.c) del PGRA 2023.

Settore Assicurazione Strutture aziendali e Impianti di produzioni arboree ed arbustive

- Certificati di assicurazione che coprono l'insieme di tutte le Avversità previste dal PGRA 2023 (grandine, tromba d'aria, eccesso di neve, vento forte, uragano, fulmine, eccesso di pioggia, gelo) al comma 1 dell'art.4.

Settore Assicurazione Sperimentali Index based Prati Pascolo

- Certificati che coprono le perdite di produzione per andamenti climatici avversi, determinate attraverso l'utilizzo di indici meteorologici (come precipitazioni e temperature) di cui all'art. 3 comma 1.d) del PGRA 2023.

La tipologia di copertura scelta dall'Assicurato deve risultare dal Certificato di assicurazione.

3) PREZZI DEI PRODOTTI

Tra le parti, per una corretta attribuzione degli stessi, alla quantità di Prodotto assicurato ed ottenibile nell'anno, si stabiliscono, negli Allegati di Polizza 'Prezzi' (al q.le = 100 Kg) a valere per il 2023 dei Prodotti assicurati, minimi e massimi.

4) TARIFFE DI PREMIO

Come stabiliti negli Allegati di Polizza 'Tariffe'

5) TERMINE E SOTTOSCRIZIONE CERTIFICATI

Il termine di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà alle ore 18,00 del giorno:

- 31 maggio 2023 per le colture a ciclo autunno-primaverile e le colture permanenti;
- 30 giugno 2023 per le colture a ciclo primaverile;
- 15 luglio 2023 per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto o trapiantate e vivai.

6) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI

Ai sensi del Regolamento Ivass N.40 E 41 del 2 agosto 2018 che prevede l'obbligo di indicare nella polizza le modalità di consegna all'Assicurato delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione ed in considerazione delle modalità di assunzione dei Certificati di assicurazione da parte degli intermediari assicurativi, si stabilisce che tale consegna sia effettuata dall'Intermediario stesso al quale il Contraente mette a disposizione tali documenti. Il documento Condizioni di Assicurazione ricevuto dalle Società, verrà integrato da parte del Contraente con le ulteriori condizioni, costo di adesione e termini intercorrenti fra Contraente e l'Assicurato. A conferma dell'avvenuta consegna, l'Intermediario farà sottoscrivere all'Assicurato apposita dichiarazione apposta sul Certificato di assicurazione.

- 6.1 Prima della sottoscrizione del Certificato di assicurazione, da parte dell'agricoltore, l'Intermediario consegnerà copia del documento informativo contenente le condizioni contrattuali, predisposto dal Contraente, disponibile anche sul sito internet del consorzio: www.condifesabz.com, ed inviato dal Contraente agli Associati e farà sottoscrivere all'Assicurato ricevuta dello stesso documento che consegnerà al Contraente contestualmente al/i Certificato/i. Per la compilazione dei Certificati l'Intermediario e l'Assicurato dovranno utilizzare i dati corretti risultanti dal Piano Assicurativo Individuale (P.A.I.) che deve essere predisposto e sottoscritto dall'agricoltore presso il C.A.A. al quale ha dato mandato prima della sottoscrizione del Certificato di assicurazione. Le disposizioni transitorie consentono, nel caso l'entrata in rischio della coltura non sia compatibile con i tempi di rilascio del P.A.I., la stipula dei Certificati di assicurazione prima della sottoscrizione del P.A.I.. In ogni caso deve essere rispettata la corrispondenza con la superficie del fascicolo aziendale. Deve inoltre essere sottoscritta la manifestazione di interesse presso il C.A.A. competente prima della sottoscrizione del Certificato di assicurazione.
- 6.2 Le superfici contenute in ogni specifico P.A.I., riferite alla totalità delle superfici coltivate con la medesima tipologia di prodotto, devono essere assicurate con unico Certificato di assicurazione. I Certificati di assicurazione compilati in ogni loro parte devono contenere il numero P.A.I., l'indicazione della Franchigia e della Soglia, compresi per ciascuna Partita assicurata i dati catastali, la superficie agricola utilizzata espressa in ettari, l'indicazione del prodotto e della varietà e relativi codici e per le specie arboree, il numero di piante ed il sistema di allevamento con il relativo codice, il tasso di tariffa applicato dalla Società e l'importo del premio (relativo al Certificato di assicurazione). I dati indicati devono, se presenti, corrispondere esattamente con quanto indicato nel P.A.I. I Certificati di assicurazione saranno redatti e consegnati al Contraente al fine di acquisire il



parere favorevole sull'ammissibilità all'agevolazione in virtù delle disposizioni ministeriali e comunitarie in vigore. Al momento della sottoscrizione verrà consegnata una copia dei Certificati di assicurazione all'Assicurato od in alternativa una nota riassuntiva della copertura sottoscritta dall'Agente. Giornalmente l'Intermediario trasmette alla Società ed al Contraente la Notifica, documento riepilogativo dell'assunzione dei rischi relativi ai Certificati di assicurazione emessi, indispensabile per l'attivazione della richiesta di domanda di contributo PAC da parte del Contraente, e per la decorrenza dell'Assicurazione e della garanzia a carico del Fondo di Mutualità. La Notifica deve essere inviata secondo le modalità descritte nella definizione di Notifica, nonché all'art. 2 – *Pagamento del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia* - delle Norme generali che regolano l'assicurazione. Nel caso in cui l'Assicurato intenda assicurarsi ed i tempi di entrata in rischio della coltura non siano compatibili con i tempi di rilascio del P.A.I., preliminarmente deve sottoscrivere la manifestazione di interesse come previsto al punto precedente 6.1.

- 6.3 La firma dell'Intermediario apposta sul Certificato di assicurazione e sugli allegati garantisce che i dati anagrafici sono esatti, che la firma dell'Assicurato è autografa e che lo stesso, nel rispetto della normativa vigente, è stato posto a conoscenza delle disposizioni contrattuali riguardanti l'Assicurazione agevolata e delle normative che regolano il contributo pubblico.
- 6.4 Le copie del Certificato di assicurazione, debitamente perfezionato, saranno redatti in QUATTRO esemplari firmati dal socio e dall'intermediario assicurativo debitamente perfezionato sono così destinate: una copia all'Assicurato, una al Contraente, le rimanenti verranno restituite all'Intermediario che provvederà ad inoltrare una copia alla propria Direzione.
- 6.5 L'Intermediario rilascia all'Assicurato ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del Certificato con l'indicazione della data di Notifica dello stesso.
- 6.6 Il Contraente provvede ad informare prontamente la Società della mancata convalida dei Certificati di assicurazione. L'Assicurazione relativa a Certificati non convalidati è inefficace fin dall'origine, come previsto all'art. 2 – *Pagamento del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia* - delle Norme generali che regolano l'assicurazione. L'Intermediario deve far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione, compilati come sopra descritto e corredati di tutti gli allegati richiesti, entro 15 giorni dalla data di notifica. Nel caso in cui la ritardata consegna (o l'invio della notifica), imputabile all'Intermediario, ovvero l'incoerenza del certificato con il P.A.I., ponga il Contraente nella effettiva impossibilità di informatizzare nella banca dati pubblica i/i Certificato/i e predisporre la procedura per l'ottenimento del contributo, o se pur predisposta venga negato il contributo dall'Ente Pubblico, i Certificati saranno considerati non afferenti alla disciplina relativa all'Assicurazione agevolata con conseguente pagamento del Premio, da parte del Contraente, ad effettivo incasso del contributo associativo comprensivo della mancata contribuzione pubblica, dall'Assicurato e/o dall'Intermediario.
- 6.7 I Certificati di assicurazione sono restituiti all'Intermediario (o alla Direzione) entro 30 giorni dalla consegna, salvo richiesta di integrazione di documentazione o rettifica, che li ritira a proprie spese e che provvede ad inviarli all'Assicurato entro 20 giorni dalla data del ritiro.
Nel caso in cui i Certificati siano consegnati in ritardo o compilati in maniera non corretta, il Contraente è nella facoltà di inviare direttamente all'Assicurato la copia di Sua spettanza. Il/i Certificato/i non convalidato/i diverrà/anno inefficaci fin dall'origine.
- 6.8 Per le strutture e gli impianti produttivi i Certificati dovranno riportare tutti gli elementi specificativi del bene assicurato, in coerenza con la normativa.

A conferma di quanto sopra saranno inoltre fatte sottoscrivere all'Assicurato da parte dell'Intermediario, le dichiarazioni indicate nel Certificato di assicurazione, in apposita dichiarazione da allegarsi allo/i stesso/i Certificato/i. Tale documento viene allegato alla presente Polizza Collettiva, Allegato 4.

7) RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO

Le domande di riduzione, emesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 *delle Norme che regolano l'assicurazione delle Avversità Atmosferiche*, devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste al precedente punto 6). Le domande di riduzione, convalidate dal Contraente che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Società, formano parte integrante dei rispettivi Certificati di assicurazione.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del Premio, sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o telegramma, fax o PEC - motivandolo - da parte della Società all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

8) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA EVENTI ATMOSFERICI

Ai sensi dell'Art.12 *delle Norme che regolano l'assicurazione delle Avversità Atmosferiche*, i prodotti colpiti dalle Avversità atmosferiche garantite non possono essere oggetto di assicurazione, salvo quanto indicato al punto A).

A) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:

L'Assicurato dichiara che le partite n. sono state colpite dall'Avversità atmosferica assicurataanterischio del che ha provocato danni lievi. L'Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino Avversità atmosferiche assicurate successive alla decorrenza della



garanzia. Prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Certificato di assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso".

B) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da Avversità atmosferiche oggetto di copertura avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando che trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni provocati da dette Avversità atmosferiche avvenute nel periodo di validità dell'assicurazione, il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società, indicherà sul Bollettino di campagna entrambe le percentuali di danno (la percentuale di danno complessivo di tutti gli eventi e la percentuale degli eventi anterischio in deduzione).

C) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il Premio è dovuto per intero.

9) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

In relazione ai certificati emessi in applicazione alla presente Polizza collettiva, il Premio sarà calcolato e corrisposto alla Società in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni ed alle detrazioni di cui ai punti 6 e 7 precedenti, secondo le garanzie prestate entro:

- il 27 settembre 2023 per polizze aventi in garanzia il prodotto "Uva da Vino (*);
- il 27 novembre 2023 per polizze aventi in garanzia tutti gli altri prodotti (*) suscettibile di modifica, concordata tra le parti, in relazione a specifiche richieste dell'ente pubblico;

(*) salvo diverse disposizioni e/o differimenti di detti termini stabilite dall'Organismo Pagatore.

Il Contraente si impegna a versare, entro tali date, con valuta fissa, sul c.c. che verrà comunicato dalla Società l'importo del Premio calcolato come sopra detto.

La Società si impegna ad emettere e trasmettere al Contraente, regolare Quietanza del Premio corrisposto riferita alla polizza con indicazione, per ciascun Socio Assicurato del relativo importo, entro tre giorni dal pagamento.

10) MODALITÀ TRASMISSIONE DATI

NOTIFICA (A500)

Al fine anche di verificare la preesistenza del P.A.I. o della Manifestazione di interesse rispetto alla stipula del Certificato di assicurazione, la notifica dovrà essere trasmessa dall'intermediario con invio telematico su formato Excel o similare che si possa trasformare immediatamente nel formato Excel. Il documento dovrà avere le seguenti specifiche:

- Anno
- Compagnia (codice e denominazione)
- Codice Agenzia
- Data di Notifica
- Numero Elenco
- Numero Certificato
- Barcode P.A.I. (nel caso sia stato rilasciato)
- Numero Socio
- Denominazione
- CUAA socio
- Forma contrattuale (tipologia di polizza)
- Soglia
- Franchigia
- Comune (codice e denominazione)
- Prodotto (codice a 7 cifre - denominazione)
- Quantità (Q.li)
- Valore assicurato
- Superficie (ha fino a 2 decimali)
- Eventuale presenza di coassicurazione
- Eventuale presenza di polizza integrativa
- Eventuale mancata richiesta di adesione ai Fondi di Mutualità

L'indicazione di questi dati è necessaria per il controllo e la catalogazione dei documenti di notifica.

Nel caso in cui sia necessario modificare quanto indicato sulla notifica con l'emissione del successivo Certificato di assicurazione l'intermediario dovrà allegare al Certificato stesso una nota relativa ai motivi della variazione effettuata, della sua accettazione da parte della Società.



Se il prodotto assicurato dovesse essere colpito da danni in garanzia tra la data di decorrenza e quella in cui viene emesso il Certificato di assicurazione non sarà ammessa alcuna variazione del Valore assicurato ovvero del Comune e della Specie, ferma la possibilità prevista relativa alla riduzione del prodotto ed agli eventuali errori materiali.

LIST QUADRATURA RISARCIMENTI

a) Al fine di verificare la corrispondenza dei dati dei risarcimenti il list dovrà essere trasmesso dalla Società con invio telematico su formato Excel o similare che si possa trasformare immediatamente nel formato Excel. Il documento dovrà avere le seguenti specifiche:

- Consorzio
- Compagnia
- Agenzia
- nr. Certificato
- nr. Certificato non agevolato
- Garanzia
- Franchigia
- Denominazione
- CUAA Socio
- Prodotto (codice e denominazione)
- Comune (codice e denominazione)
- Varietà (codice e denominazione)
- Partita
- Valore assicurato
- Valore deduzione
- Valore periziato
- Percentuale anterischio
- Percentuale danno quantità
- Percentuale danno qualità
- Percentuale danno lordo
- Franchigia
- Percentuale danno netto
- Totale risarcimenti
- Tipo evento
- Tipo risarcimenti (agevolato/integrativo).

b) Entro il 31/12 o nei primi 60 giorni dell'anno successivo, la Società inoltrerà al Consorzio l'elenco, con gli estremi delle operazioni bancarie, di tutti gli indennizzi liquidati ai singoli soci aventi diritto, ai sensi della presente Polizza Collettiva.

LIST QUADRATURA CERTIFICATI

Al fine di verificare la corrispondenza dei dati dei premi il list dovrà essere trasmesso dalle Società con invio telematico su formato Excel o similare che si possa trasformare immediatamente nel formato Excel. Il documento dovrà avere le seguenti specifiche:

- Consorzio
- Compagnia
- Agenzia
- Certificato
- nr. Certificato non agevolato
- Denominazione
- CUAA Socio
- Franchigia
- Soglia
- Prodotto (codice e denominazione)
- Comune (codice e denominazione)
- Data notifica
- Partita
- Varietà (codice e denominazione)
- Quintali
- Prezzo
- Valore assicurato
- Garanzia
- Tasso
- Premio
- Presenza integrativa



11) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI – INSOLVENZA DEI SOCI ASSICURATI

Il pagamento degli Indennizzi, che avrà corso dopo l'avvenuto incasso del Premio, nella sua totalità, da parte della Società, sarà effettuato direttamente agli Assicurati aventi diritto, a partire dal 18.12.2023 entro e non oltre il 29.12.2023.

Nel caso di ritardi o insolvenze, il pagamento degli Indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito del Premio anzidetto. Il Contraente ha facoltà di segnalare entro il 02 dicembre 2023 errori, omissioni od insolvenze nel pagamento dei contributi da parte dei propri Soci Assicurati. Come da dichiarazione sottoscritta dagli assicurati contestualmente al Certificato assicurativo, qualora alla data dei pagamenti l'Assicurato risulti ancora moroso, la Società, su richiesta del Contraente, verserà direttamente l'eventuale Indennizzo allo stesso che rilascerà quietanza liberatoria e che provvederà a versare direttamente al Socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile

12) DENUNCE DI DANNO

Le denunce di danno saranno trasmesse, periodicamente, al Contraente a cura dell'intermediario o della Direzione.

13) PERITI ESTIMATORI

I nominativi dei periti responsabili dell'organizzazione delle operazioni peritali sono riportati nell'Allegato 5.

Le Parti, anche a mezzo di propri incaricati, hanno facoltà di assistere alle operazioni peritali.

14) PERIZIA D'APPELLO

I nominativi dei 3° periti di cui all'art.21, delle norme relative alla *Denuncia di danno e Gestione del Sinistro*, sono indicati nell'Allegato 5.

15) BOLLETTINI DI CAMPAGNA

Il responsabile dei periti rilevatori provvederà a consegnare al Contraente, con cadenza settimanale, la copia di spettanza dei Bollettini di campagna redatti. Nei casi di impedimento il Responsabile Peritale comunicherà al Responsabile che verrà indicato dal Consorzio il motivo e si accorderà sulla consegna.



Formano parte integrante della presente "Polizza Collettiva" i seguenti allegati:

Settore Assicurazione delle specie vegetali

- Allegato 1) Avversità Atmosferiche – Definizioni, Norme Generali e Speciali di Assicurazione
- Allegato 2) Prezzi;
- Allegato 3) Tariffe;
- Allegato 4) Allegati ai Certificati di assicurazione agevolata-anno 2023;
- Allegato 5) Elenco terzi periti e coordinatore;

Settore Assicurazione degli Impianti e delle strutture

- Allegato 1) Condizioni Generali e Speciali di assicurazione;
- Allegato 2) Prezzi;
- Allegato 3) Tariffe

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società:

- tutta la documentazione precontrattuale, prima della sottoscrizione della presente Polizza Collettiva agevolata;
- le condizioni di assicurazione, che verranno consegnate a tutti gli Assicurati prima della sottoscrizione dei certificati secondo le modalità previste al precedente punto 6.

Letto, accettato, sottoscritto il 06.02.2023

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ



Assicurazione produzioni vegetali

Allegato 1

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE 2023

Definizioni – Norme generali e Condizioni Speciali di Assicurazione

valide per tutte le forme contrattuali, ove non diversamente specificato, i termini di seguito elencati e utilizzati con lettere maiuscole, al singolare o al plurale, hanno il significato per ciascuno di essi, qui sotto indicato:

• ANTERISCHIO	Il danno provocato al Prodotto assicurato da Avversità Atmosferiche in garanzia prima della decorrenza del rischio.
• APPEZZAMENTO	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di assicurazione, coltivato con la medesima Varietà di Prodotto, all'interno dello stesso Comune.
• ASSICURATO	Il soggetto, socio del Contraente, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, che risulta essere: <ul style="list-style-type: none"> • imprenditore agricolo ai sensi dell'art 2135 del Codice Civile; • Agricoltore attivo ai sensi dell'Art. 9 del regolamento UE 1307/2013; • Titolare dell'Azienda agricola, del fascicolo aziendale e PAI (identificato univocamente dal CUA); • iscritto nell' anagrafe delle Imprese agricole istituita presso la Provincia Autonoma di Bolzano.
• ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione come stabilito all'art.1882 del Codice Civile.
• ATTECCHIMENTO	Il risultato positivo di messa a dimora di piantine a radice nuda o con zolla nel terreno.
• AZIENDA AGRICOLA	Unità tecnico-economica costituita da poderi o Appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica, agrituristica ed attività connesse ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni.
• BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Il documento che riporta i risultati di perizia.
• CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	L' adesione alla Polizza Collettiva che contiene: <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; • l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la Convalida del documento da parte del Contraente; • l'indicazione del P.A.I., del Valore della produzione complessiva assicurata, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Soglia, della Franchigia, la presenza di polizze integrative; • l'indicazione degli Appezzamenti delle singole colture corrispondenti al P.A.I. ovvero al Fascicolo Aziendale; • tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e PGRA corrente.
• COLTURA IRRIGUA	Coltivazione che beneficia di una regolare Irrigazione. Il ricorso all'Irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo con idonei impianti permanenti.
• CONTRAENTE	Il Consorzio Provinciale per la Difesa delle Colture Agrarie dalle Avversità Atmosferiche Alto Adige/Sud Tirolo - Condifesa BOLZANO, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'Assicurazione.



• CONVALIDA	Conferma, apposta sul Certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e per l'ammissione del Certificato medesimo alla Polizza Collettiva.
• DANNO PREVALENTE	Sul danno complessivo da più avversità, si realizza la prevalenza quando i danni provocati da gelo-brina, alluvione, siccità, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e vento caldo, sbalzo termico, prevalgono su quelli da grandine e/o vento forte e viceversa.
• DOCUMENTAZIONE UFFICIALE ATTA A DIMOSTRARE IL RISULTATO DELLA PRODUZIONE	Estratti conto conferimenti della Cooperativa, documenti di trasporto o fatture di vendita, corrispettivi fiscali, perizie tecniche.
• EMERGENZA	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
• FORMA CONTRATTUALE	Le combinazioni di Avversità atmosferiche assicurate, così come previsto nel PGRA
• FRANCHIGIA	Le centesime parti del Valore della produzione assicurata in garanzia, iniziale oppure ridotta o residua, escluse dall'Indennizzo.
• INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro, tale somma non può essere superiore al costo totale di sostituzione delle perdite causate dal Sinistro assicurato.
• INTERMEDIARIO	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa, secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
• IRRIGAZIONE	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la produzione indicata come Produzione Assicurata.
• LIMITE DI INDENNIZZO	La percentuale del Valore della Produzione Assicurata, interessata dal Sinistro, che indica l'importo massimo da riconoscere come Indennizzo per singola Partita.
• MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	La Manifestazione di Interesse rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno, necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sulle assicurazioni agevolate, presentabile dal C.A.A. in assenza di P.A.I..
• NOTIFICA	La comunicazione alla Società ed al Contraente dell'assunzione del rischi ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica. La data di notifica deve essere successiva alla data di rilascio del P.A.I. ovvero della manifestazione di interesse e riferita ad un P.A.I..
• P.A.I.	Il Piano Assicurativo Individuale dell'assicurato, derivante dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, di cui al D.M. 162 del 12/1/2015 e s.m.i., relativo al Prodotto assicurato e che forma parte integrante del Certificato di Assicurazione.
• PARTITA	Il prodotto assicurato distinto per varietà ed il valore della Produzione assicurata, univocamente identificato, presente su ciascun Apezzamento, costituisce l'unità assicurativa. Le Partite dotate di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibrina e/o antigrandine e antibrina, afferiscono a Tipologie colturali differenti come stabilito dal PGRA corrente.
• PGRA	Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso annualmente con Decreto del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, in base alle vigenti leggi in materia.



• POLIZZA COLLETTIVA	Il documento che prova l'Assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente, tra l'altro, stabiliscono le norme contrattuali valide per gli stipulandi Certificati di assicurazione.
• POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	Sistema di posta elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale equiparata alla Posta Raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).
• PREMIO	La somma complessiva dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo per le obbligazioni assunte dalla stessa, a seguito dell'emissione dei Certificati di Assicurazione.
• PREZZO	Il prezzo unitario al quintale (1 quintale = 100 Kg), minimo e massimo, per Varietà di Prodotto, come stabilito tra le parti, in relazione ai mercuriali correnti e riportati nell'Allegato 2 'Prezzi'.
• PRODOTTO	Le singole specie o sottospecie botaniche come definite nel PGRA.
• PRODUZIONE ASSICURATA	E' il risultato della produzione, in quantità, effettivamente ottenibile nell'anno (al lordo delle sole perdite causate dalle Avversità in garanzia), relativo al Prodotto oggetto dell'Assicurazione, coltivato in ogni Partita assicurata. I quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di produzione.
• PRODUZIONE ALLA RACCOLTA	E' il risultato della produzione, in quantità, realmente ottenibile alla raccolta (a seguito delle perdite provocate dalle Avversità in garanzia), relativo al Prodotto oggetto dell'Assicurazione, coltivato in ogni Partita.
• SEMINA	Avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.
• SINISTRO	Il verificarsi dell'Avversità per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
• SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.
• SOGLIA	E' la perdita di produzione superiore al 20% della produzione media, superata la quale matura il diritto per poter accedere all'Indennizzo. Come previsto nel PGRA 2023. La soglia sarà calcolata ed applicata distintamente per ogni produzione vegetale assicurabile indicata al punto. 1.1 dell'Allegato 1 del PGRA 2023.
• TRAPIANTO	Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
• VALORE DELLA PRODUZIONE ASSICURATA	E' la Produzione assicurata di ogni Partita e di tutte le Partite dell'Azienda agricola assicurata, ubicate in un medesimo comune amministrativo (in quest'ultimo caso assume la definizione di Valore della produzione complessiva assicurata) moltiplicato il Prezzo.
• VALORE DELLA PRODUZIONE ALLA RACCOLTA	E' la Produzione alla raccolta di ogni Partita e di tutte le Partite dell'Azienda agricola assicurata, ubicate in un medesimo comune amministrativo (in quest'ultimo caso assume la definizione di Valore della produzione complessiva alla raccolta), moltiplicato il Prezzo.
• VARIETA'	Insieme di piante coltivate, nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'Uva da vino costituisce varietà la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., salvo quanto diversamente previsto nelle condizioni speciali. La codifica utilizzata, è quella indicata nel Decreto Prezzi.



AVVERSITA' ATMOSFERICHE	
<ul style="list-style-type: none"> DEFINIZIONE AVVERSITA': DATI AGROMETEOROLOGICI 	<p>In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle Avversità Atmosferiche in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti Pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq., su cui insiste la Partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza fino al 10% rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle condizioni pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.</p> <p>Sono compresi nella garanzia assicurativa le Avversità come di seguito descritte e previste nelle varie Forme Contrattuali. La scelta fatta dall'Assicurato deve risultare dal Certificato di assicurazione che ne costituisce l'unico mezzo di prova.</p> <p>Gli effetti delle Avversità atmosferiche in garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere riscontrati sulla medesima Varietà e su una pluralità di Aziende Agricole in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe entro un raggio di 3 Km; • devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o grave compromissione del Prodotto.
<ul style="list-style-type: none"> ALLUVIONE 	<p>Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali precipitazioni, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.</p>
<ul style="list-style-type: none"> BRINA 	<p>Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie del Prodotto dovuta ad irraggiamento notturno.</p>
<ul style="list-style-type: none"> COLPO DI SOLE 	<p>Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori di carattere straordinario ed eccezionali che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ECESSO DI NEVE 	<p>Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio di carattere straordinario che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ECESSO PIOGGIA 	<p>Precipitazioni di acqua straordinarie che causano eccesso di disponibilità idrica nel terreno o prolungata bagnatura fogliare, intendendo per tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le piogge che eccedono del 50% le medie del periodo rapportate allo stadio fenologico delle produzioni, calcolate su un arco temporale di 3 giorni; • le precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72 ore; • le precipitazioni, con un apporto minimo d'acqua di almeno 3 mm in un'ora, che comportano una bagnatura fogliare superiore a 35 ore calcolata su un arco temporale di 3 giorni; il calcolo delle ore di bagnatura inizia dall'ora successiva a quella della precipitazione, fino all'ora ove si realizza l'azzeramento dell'indice di bagnatura fogliare della stazione meteorologica di riferimento; sono esclusi i fenomeni di bagnatura direttamente attribuibili alla rugiada.
<ul style="list-style-type: none"> GRANDINE 	<p>Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili.</p>
<ul style="list-style-type: none"> GELO 	<p>Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.</p>
<ul style="list-style-type: none"> VENTO FORTE 	<p>Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo e dalle cose da esso trasportate.</p>



<ul style="list-style-type: none">• SBALZO TERMICO	Variazione brusca e repentina della temperatura per valori superiori ai 0°C. che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'avversità denunciata.
<ul style="list-style-type: none">• SICCITA'	Straordinaria carenza di precipitazioni, pari ad almeno un terzo, rispetto a quelle normali del periodo di riferimento che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.
<ul style="list-style-type: none">• VENTO CALDO	Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda aventi una temperatura almeno pari a 40°C.
<ul style="list-style-type: none">• ONDATA DI CALORE	Periodo di tempo prolungato, per almeno 7 giorni, il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.



NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 – Operatività della garanzia – obblighi dell'assicurato

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art.li 1892 e 1893 Cod. Civ.

Eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Al fine del controllo e della corretta applicazione della condizione della Soglia di accesso all'Indennizzo prevista dalla normativa, **l'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione dell'Azienda Agricola, effettivamente ottenibile nell'anno, per Prodotto e Comune calcolata come da definizione "Valore della produzione assicurata". Le produzioni dello stesso Prodotto insistenti nel medesimo Comune devono preferibilmente essere assicurate con la Società o in alternativa in coassicurazione diretta, palese, per quote prefissate, indicata nella Polizza Collettiva da parte della Società quale Compagnia Delegataria.**

Nel caso di Coassicurazione indiretta con l'emissione di due certificati di assicurazione per la medesima produzione (totale aziendale di Prodotto appartenente al medesimo Comune), i due certificati, necessariamente, dovranno garantire le medesime Avversità atmosferiche, alle medesime condizioni di assicurazione (esempio: quantificazione dei danni di quantità e tabelle di qualità – tabelle riportate nelle Condizioni Speciali).

Inoltre in ogni certificato, delle compagnie coassicuratrici indirette coinvolte, dovrà obbligatoriamente essere indicata la presenza, sul medesimo rischio, dell'altra Compagnia di assicurazione e per quale quota di valore assicurato.

L'Assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto. Per gli Impianti produttivi nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, la Produzione Assicurata viene convenzionalmente stabilita come segue:

DRUPACEE

Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione

1° anno	0%;
2° anno	30%;
3° anno	70%;
4° anno	100%.

POMACEE

Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione

1° anno	0%;
2° anno	20%;
3° anno	50%;
4° anno	80%;
5° anno	100%.

UVA

Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione o di quanto previsto dai disciplinari per le uve da vino di qualità

1° anno	0%;
2° anno	50%;
3° anno	100%.

Alla quantità di produzione assicurata, realmente ottenibile, per singola Partita, è applicato il Prezzo, stabilito nell'Allegato 2.

Art. 2 – Pagamento del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia

Il Premio deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di assicurazione.

La garanzia per ogni singolo Certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della data di Notifica per le avversità: Grandine e Vento forte;
- dodicesimo giorno successivo a quello della Notifica per le avversità Gelo-Brina, Alluvione, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Colpo di sole e Vento caldo e Sbalzo termico;
- trentesimo giorno successivo a quello della Notifica per le Avversità: Siccità;



salvo sé diversamente indicato e previsto dalle specifiche Condizioni Speciali.

La data di Notifica dovrà essere quella indicata nel Certificato di assicurazione. La Notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente, nelle modalità stabilite tra le parti.

Il Certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 15 giorni dalla notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio. La garanzia cessa alla maturazione del prodotto od anche prima se il prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12 del 30 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Art. 3 – Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 4 – Comunicazioni fra le Parti – Rinvio alle norme di legge

Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Art. 5 - Oggetto della garanzia

La Società, si obbliga ad indennizzare, all'Assicurato, il mancato o il diminuito Valore della produzione assicurata, ottenibile in ogni Partita, comprensiva del danno di qualità, se e come previsto nelle condizioni speciali relative a ciascun Prodotto, a causa delle Avversità Atmosferiche, limitatamente a quelle di seguito stabilite per ogni Forma Contrattuale:

- **Forma contrattuale A** (art. 3 comma 1.a del PGRA 2023)
Grandine, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Vento forte, Siccità, Alluvione, Gelo, Brina, Colpo di sole, Vento caldo, Ondata di calore e Sbalzo termico;
- **Forma contrattuale B** (art. 3 comma 1.b del PGRA 2023)
Grandine, Eccesso di pioggia, Vento forte, Siccità, Alluvione, Gelo, Brina, Eccesso di Neve;
- **Forma contrattuale C** (art. 3 comma 1.c del PGRA 2023)
Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di Neve, Vento forte.

La scelta della forma contrattuale è riportata sul certificato di assicurazione sottoscritto dall'assicurato.

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo ed esclusivamente il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto che pregiudichi la commercializzazione dello stesso, ai sensi del Regolamento di esecuzione (U.E.) del 07 giugno 2011 n. 543 e smi.

Per quanto riguarda l'Avversità Vento forte, sono compresi anche i danni al Prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del Vento forte e da quanto eventualmente trasportato dal Vento forte stesso. Per quanto riguarda l'Avversità Siccità sono da considerarsi in garanzia esclusivamente le produzioni irrigue.

Art. 6 – Prodotti coltivati in Appezzamenti dotati di difesa attiva Reti Antigrandine

La presente Assicurazione vale anche per il Prodotto coltivato in Appezzamenti dotati di sistema di difesa attiva reti antigrandine ed è operante limitatamente ed esclusivamente ai danni provocati al Prodotto da:

- il crollo della rete antigrandine o di parti della stessa, opportunamente stesa e purché in buono stato, a causa delle Avversità Atmosferiche previste dalle Forme contrattuali di cui al precedente all'art. 5 – *Oggetto della garanzia* - ;
- la percossa della Grandine e/o azione del Vento Forte avvenute in concomitanza dell'Avversità Atmosferica indennizzabile in base alla presente assicurazione o nelle 48 ore immediatamente successive;
- le Avversità Atmosferiche in garanzia che danneggino il Prodotto anche a rete non stesa, che abbiano a verificarsi:
 - per le Mele: relativamente alla Val Venosta (inizio Valle, diga idroelettrica di Töll – Tel) entro il 20 maggio (oltre 850 m s.l.m. fino al 5 giugno), per tutte le altre zone della provincia entro il 15 maggio (oltre 850 m s.l.m. fino alla data 31 maggio) e quelli che abbiano a verificarsi negli ultimi 10 giorni di maturazione del prodotto antecedenti l'inizio della raccolta e fino all'ultimazione della stessa (come stabilito nelle diverse aree delle cooperative di riferimento);
 - per l'Uva da vino: entro il 15 maggio (oltre 850 m s.l.m. fino alla data 31 maggio).



L'esistenza di impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di Assicurazione che ne costituisce unico mezzo di prova e dal P.A.I..

L'impianto antigrandine deve rispettare le seguenti condizioni di corretta realizzazione:

- legatura cordini superiore ed intermedio in maniera indipendente;
- Idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- Tiranti posizionati in maniera perfettamente parallela e perpendicolare alla linea di interfila;
- Ogni palo laterale posizionato non perfettamente sulla retta passante fra il palo precedente ed il successivo deve essere considerato palo di testata con aggiunta di ulteriori tiranti a contrasto delle forze interfilari non compensate dalla struttura;
- Corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.

Art. 7 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- c) da innalzamento della falda non dovuto ad eventi in garanzia;
- d) da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) da incendio;
- f) provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'Avversità Atmosferica assicurata;
- g) conseguenti errate pratiche agronomiche o colturali;
- h) conseguenti a fitopatie;
- i) verificatesi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- j) su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- k) da mancata o non puntuale raccolta del Prodotto giunto a maturazione e/o alla fine del ciclo produttivo che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- l) dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione del Prodotto.

Art. 8 – Soglia

La presente Assicurazione prevede che il diritto all'Indennizzo si attivi esclusivamente quando la perdita della Produzione assicurata complessiva, causata dalle Avversità oggetto di garanzia, risulta superiore al 20% (in conformità a quanto previsto dall'art. 76, comma 5, del Regolamento CE n° 2115/2021 e dal Piano Strategico Nazionale PAC 2023 - 2027) della produzione media annua aziendale, del Prodotto assicurato, relativo ad un medesimo comune.

Ai fini della verifica del superamento della Soglia, il danno del 20% sarà valutato, come differenza percentuale tra il Valore della produzione complessiva alla raccolta e il Valore della produzione complessiva assicurata, effettivamente ottenibile nell'anno (al netto di eventuali deduzioni di cui all'art 13 – *Riduzione del prodotto assicurato e del premio* - e punto f) dell'art.19 – *Mandato del perito* -), tenendo conto della eventuale compromissione della qualità.

Formano Produzioni Assicurate Complessive a sé stanti, quelle relative alle coltivazioni dotate di difesa attiva.

Nel caso di danni da Avversità Atmosferiche assicurate in corso di raccolta, anche per Varietà con raccolta a più stacchi, viene comunque considerata l'intero Valore della produzione complessiva assicurata per il calcolo della Soglia. Si procederà alla suddivisione della Partita in due sottopartite (valore della parte di produzione raccolta prima dell'evento assicurato; valore della parte di produzione residua interessata dall'evento assicurato) distinte ed a ciascuna di esse sarà attribuita la relativa percentuale di danno. Nel caso vengano suddivise le Partite in sottopartite in tutte le condizioni dove leggasi Partita deve intendersi sottopartita.

Ai fini del calcolo dell'Indennizzo, verificato il superamento della Soglia, la Società applicherà la Franchigia contrattuale e gli eventuali Limiti di indennizzo previsti per singola Partita/sottopartita assicurata.



Art. 9 - Franchigia

Franchigia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 8 – *Soglia* - delle Norme Generali che regolano l'Assicurazione, nel caso in cui la perdita del Valore della Produzione Complessiva Assicurata superi il limite in esso previsto, sarà applicata per Partita/sottoPartita la Franchigia come segue:

a) **Avversità Grandine e Vento forte:**

Franchigia del 20%, che per danni superiori a detta aliquota, diviene come segue:

Danno %	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	da 35 al 100
Franchigia %	20	20	20	19	19	19	18	18	18	17	17	17	16	16	15

b) **Per tutte e sole le altre Avversità Atmosferiche, diverse da Grandine e Vento Forte:**

Franchigia del 30%;

c) **Al verificarsi in forma combinata dei danni da Grandine e/o Vento Forte e con quelli di altre Avversità assicurate (diverse da Grandine e/o Vento Forte) e quest'ultimi siano superiori ad una aliquota di danno pari o superiore al 10%:**

Franchigia del 30%, che per danni superiori a detta aliquota, diviene come segue:

Danno %	31	32	33	34	35	36	37	38	39	dal 40 al 100
Franchigia %	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20

Contrariamente, danni da Avversità diverse da Grandine e Vento forte, inferiori ad un'aliquota di danno del 10%, la franchigia applicata sarà quelle prevista al punto a).

d) **Esclusivamente per il prodotto Ciliegie e Albicocche la Franchigia è pari al 30%.**

Art. 10 Limite di indennizzo

In nessun caso la Società pagherà importo superiore:

- Forma contrattuale C (art. 3 comma 1.c del PGRA 2019) per le avversità Grandine e Vento Forte al 85% del valore assicurato per Partita al netto della Franchigia,
- Forme contrattuali A e B (art. 3 comma 1.c del PGRA 2019) per le avversità Grandine e Vento Forte: al 80% del valore assicurato per Partita al netto della Franchigia; 70% qualora i Danni siano esclusivamente o prevalentemente dovuti da Avversità Siccità, e/o Colpo di sole e Vento caldo e/o Gelo e Brina e/o Sbalzo termico e/o Eccesso di neve e/o Eccesso di pioggia e/o Alluvione;
- Per tutte le Forme contrattuali e Avversità in garanzia, relativamente al prodotto Ciliegie, al 30% del valore assicurato per Partita al netto della Franchigia.

Art. 11 – Ispezione dei prodotti assicurati - Valutazione risarcibilità danni particolari

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i Prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché il Fascicolo Aziendale e le mappe catastali e gli eventuali catastini frutticoli/viticoli, relative alle Partite assicurate.



Art. 12 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono formare oggetto di assicurazione i Prodotti che siano già stati colpiti dalle Avversità Atmosferiche assicurate. Qualora l'Avversità Atmosferica si verifichi tra la data di Notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto dell'art. 15 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* – affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il Premio. Detto danno sarà escluso dall'Indennizzo nell'eventualità di un successivo Sinistro.

Art. 13 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando la Produzione Assicurata subisca una diminuzione di almeno il 20 % del Prodotto, per Partita e per qualsiasi evento diverso dalle Avversità assicurate, l'Assicurato, sempre che la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data Notifica delle richieste alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. La riduzione spetta altresì nel caso in cui il Prodotto sia stato colpito anche da una delle Avversità Atmosferiche assicurate, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma. Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata, fax o P.E.C. entro 15 giorni dalla domanda.

Art. 14 – Prodotti di secondo raccolto

Per tutti i Prodotti seminati o trapiantati in successione ad altre colture, presenti nel PAI; i dati verranno specificati come da stampa del certificato di assicurazione. Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere a tale semina/trapianto totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà richiedere l'annullamento totale o parziale del Certificato di assicurazione inviandone notifica all'Agenzia e al Contraente a mezzo Raccomandata o Posta Certificata PEC allegando il nuovo PAI dove risulta tale circostanza, entro e non oltre il 20 Luglio.



DENUNCIA DI DANNO E GESTIONE DEL SINISTRO

Art. 15 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a. darne avviso alla Società che ha emesso il Certificato di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificata l'Avversità Atmosferica assicurata o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli Appezzamenti colpiti da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e la percentuale dell'eventuale Prodotto raccolto al momento del Sinistro;
- b. dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'Indennizzo;
- c. eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d. non raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall'art. 18 – *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- e. non manomettere/alterare il Prodotto danneggiato;
- f. mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale relativa alle superfici assicurate degli Appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché la documentazione atta a dimostrare la Produzione Assicurata;
- g. Nel caso di abbassamenti termici la denuncia di Sinistro per danni da Gelo e Brina deve essere riferita alle singole Partite che abbiano subito un danno, intendendo per tale le Partite con fiori e/o gemme che presentino fenomeni di allessamento/necrosi almeno pari al 10% dei fiori e/o gemme complessivi presenti.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) e) ed f), del presente articolo, se riportati nel Bollettino di campagna, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'art. 12 – *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*.

L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di Sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita fino a 20 giorni prima dell'inizio della raccolta del Prodotto per le Avversità Atmosferiche ad eccezione dell'avversità Gelo, Brina ed Eccesso pioggia primaverile, per le quali potranno essere trasformate in denunce "con richiesta di perizia" entro il 28 giugno. Per raccolta si intende quella del Prodotto relativo alla Varietà più precoce. Alla data della trasformazione e della perizia deve essere presente in campo, verificabile e valutabile il Prodotto danneggiato senza alcuna manomissione.

Art. 16 – Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più Partite del Prodotto assicurato venga danneggiata dalle Avversità Atmosferiche in garanzia in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, telefax o e-mail certificata alla Direzione della Società – Ramo Grandine – questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di Indennizzo, anche tramite Bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

Art. 17 – Modalità per la rilevazione del danno

La determinazione del danno è stabilita con riferimento al momento della raccolta o della vendemmia del Prodotto dal perito incaricato dalla Società con l'Assicurato o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzato all'esercizio della relativa professione ai sensi delle norme vigenti.

Art. 18 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il Prodotto, colpito dalle Avversità Atmosferiche oggetto di garanzia, sia giunto a maturazione e non sia stato ancora effettuato il sopralluogo del perito, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, **ma è in obbligo di informare la Direzione della Società – Ramo Grandine – a mezzo telegramma, fax o P.E.C.**

Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita denunciata, salvo per i Prodotti:

- uva, e orticole: le due intere file di piante che insistono al centro della Partita;
- frutta: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.



Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano all'accadimento dell'Avversità Atmosferica assicurata, dovranno essere – a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo – pari almeno al 3% della quantità di Prodotto ottenuto dalla Partita assicurata.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la Perizia da un perito libero professionista avente i titoli di cui al precedente art. 17, secondo le norme previste per Prodotto in garanzia.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Direzione della Società – Ramo Grandine – a mezzo lettera raccomandata, fax o P.E.C. Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 19 – Mandato del perito

Il perito deve:

- a. accertare la data in cui l'Avversità Atmosferica assicurata si è verificata;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei Prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione avvalendosi delle planimetrie catastali, fascicolo aziendale, catastini frutticoli o viticoli, relative alle produzioni assicurate e della documentazione ufficiale atta a dimostrare il Valore della Produzione Assicurata;
- c. accertare al momento del/i Sinistro/i il Valore della Produzione assicurata;
- d. accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 18 – *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- e. accertare lo stadio di maturazione del Prodotto;
- f. accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla Forma contrattuale prescelta e quantificarne il danno stesso ai fini di escluderlo dall'Indennizzo;
- g. accertare nel caso di Avversità Atmosferica assicurata, le cui condizioni particolari lo prevedano nella definizione, se altri enti o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili e l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle Avversità Atmosferiche in garanzia;
- h. accertare la regolare realizzazione della struttura nel caso di danni alla stessa, integrando la documentazione peritale con foto dell'impianto stesso ed in particolare del punto critico dell'impianto che ne ha determinato il danno;
- i. procedere alla quantificazione del danno.

Art. 20 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato dei Prodotti assicurati e la congruità del Valore della Produzione assicurata, il perito redigerà un apposito documento o Bollettino di Campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta, (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatesi a quel momento sul Prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad Avversità non comprese in garanzia.

La quantificazione definitiva del danno (perizia definitiva), riferita a ogni Partita o come diversamente previsto nelle condizioni relative a ciascun Prodotto, deve essere effettuata in imminenza della raccolta/vendemmia per l'intera Produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi Prezzi unitari riportati nel Certificato di assicurazione e in considerazione dei diversi danni da mancato o diminuito Valore della Produzione assicurata e di qualità, se prevista nelle condizioni, rilevati ed indicati nel Bollettino di campagna e per singola Partita relative a ciascun Prodotto come segue:

a) il Valore della produzione assicurata si ottiene detraendo dal quantitativo indicato nel Certificato di assicurazione, il quantitativo perso per i danni provocati da Avversità non assicurate, come quantificati all'art. 19 - *Mandato del perito*, punto f) e moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nel Certificato di Assicurazione:

b) al Valore della produzione assicurata vengono applicate:

- le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito delle Avversità Atmosferiche assicurate, valutate per differenza tra la quantità della Produzione assicurata e la quantità di Produzione alla raccolta ottenibile, stimata con riferimento al momento della raccolta, in sede di perizia in campo sul Prodotto prossimo alla raccolta e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee, come quelle rilasciate dalle Cantine di conferimento (bolle di consegna, ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell'anno;



- le centesime parti del danno di qualità del Prodotto, perse a seguito delle Avversità Atmosferiche assicurate, ottenute mediante l'applicazione sul Prodotto alla raccolta residuo, delle tabelle previste nelle Condizioni Speciali relative a ciascun Prodotto.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Avversità Atmosferiche assicurate come detto all'art. 12 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* e quelle relative alla Franchigia.

I risultati di ogni perizia, distinti per Partita e per Avversità Atmosferica assicurata e per danno, di quantità e qualità, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel Bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato ed allo stesso consegnato; nel Bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni, come di altra qualsiasi causa ostativa, del diritto all'Indennizzo.

La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

Pertanto l'indennizzo liquidato all'Assicurato, come disposto al successivo art. 24 – *Pagamento dell'indennizzo*, è esclusivamente stabilito in base ai contenuti riportati sul Bollettino di campagna, come indicato nei commi precedenti, in applicazione alla presente Assicurazione.

In caso di mancata accettazione dell'Assicurato, copia del Bollettino di campagna, sarà consegnata o spedita al Contraente entro la giornata non festiva successiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello – art. 21 – *Perizia d'appello* – viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal Certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. **Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 21 che segue, la perizia diviene definitiva ai fini della determinazione dell'Indennizzo.**

In caso di a perizia preventiva, come indicato al primo comma del presente articolo, al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o Bollettino di Campagna che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione il perito potrà rimandare tutto alla perizia definitiva oppure ritenere indispensabile l'accettazione per cui provvederà, come sopra indicato, all'invio del Bollettino di campagna riportante i risultati relativi alla perizia preventiva, per PEC o raccomandata A/R in modo che l'Assicurato possa attivare la procedura d'appello di cui all'art. 21 che segue.

Art. 21 – Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta il Bollettino di Campagna, come indicato nel precedente art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* - può richiedere la perizia d'appello.

A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, fax o PEC entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del Bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società - Ramo Grandine, tale perito deve essere scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 17 – *Modalità per la rilevazione del danno*.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Quest'ultimo dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Se sul nominativo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere individuato a sorte (le cui modalità vanno verbalizzate), tra quelli previsti, per competenza di Prodotto, nelle Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle Partite appellate e non avere incarichi liquidativi da parte di altre compagnie nella provincia di ubicazione delle Partite appellate.

Art. 22 – Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare il Prodotto della Partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il Prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni Partita appellata i campioni previsti dall'art. 18 – *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* – o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 15. – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.



Art. 23 – Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il Bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. **La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'art. 3 – Rettifiche. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.**

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 24 – Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato od al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con la presente Polizza Collettiva.

Art. 25 – Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo, tale circostanza deve risultare nel Bollettino di campagna, come previsto negli artt. 15 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e 20 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

Art. 26 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Non è consentita la stipula di più polizze o di più Certificati di assicurazione in adesione a Polizze Collettive per ogni P.A.I., ferma restando la regola che, ai fini del riconoscimento dell'Indennizzo in caso di Sinistro, la Soglia deve essere calcolata per l'intero Prodotto / comune. Resta ferma invece la possibilità per la Società che ha assunto il rischio di ripartirlo utilizzando lo strumento della coassicurazione.

Art. 27 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza Collettiva

La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l'applicazione delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri entro il 09 ottobre. Le parti si impegnano, entro il 2 febbraio ad incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito positivo.

Qualora l'Azienda agricola, Socia del Contraente, dichiara espressamente ai sensi dell'art. 1891, comma 2, la sua volontà in tal senso, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza Collettiva possono essere esercitati dal Contraente.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali.

In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o sulla entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare riferimento agli articoli 20, 21, 22 sopra esposti.

Art. 28 – Prodotti con raccolta scalare o in più stacchi

Per i Prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 *Pagamento del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia*, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla maturazione di raccolta o alla raccolta/estirpazione/taglio della pianta. Per i Prodotti per i quali è prevista la raccolta a scalare od in più stacchi, – ai fini della valutazione del danno e dell'applicazione della Franchigia contrattuale – gli scaglioni di raccolta sono considerati Partite a sé stanti.



CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

PRODOTTI ARBOREI E PICCOLI FRUTTI

Art. 29 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 - *Pagamento del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia* -, fermo quanto in esso previsto, la garanzia ha comunque inizio dalla schiusa delle gemme.

PRODOTTO FRUTTA escluse ciliegie e piccoli frutti

Art. 30 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità imputabile alle Avversità oggetto di garanzia, verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti – avendo a riferimento anche le norme di commercializzazione riportate nell'allegato 1 del con Regolamento UE 543/2011 del 7/6/2011.

Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); • Rugginosità lieve che interessa 1/5 del frutto (1/20 per rugginosità densa); • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate, o con la sola necrosi (suberificazione) dell'epicarpo (buccia); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia); • Rugginosità (anche quando si manifesta come cinghiatura) media che interessa 1/2 del frutto (1/3 per rugginosità densa); • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	85

N.B.:

- Il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tale presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, viene valutato solo agli effetti del danno di quantità;
- Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si intendono anche "qualche lieve incisione all'epicarpo";
- Per i Prodotti albicocche e susine i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati;
- si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine o di altri eventi coperti dalla garanzia.

Rugginosità, per i soli effetti dell'Avversità Gelo e Brina:

- Rugginosità densa: macchie brunastre che alterano la colorazione generale del frutto;
- L'area peduncolare e pistillare non sono considerate, ai fini del calcolo della superficie del frutto interessata da rugginosità;
- Le varietà per le quali la rugginosità costituisce una caratteristica varietale della buccia, la rugginosità non costituisce un difetto se conforme all'aspetto generale del frutto.



PRODOTTO CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

Art. 31 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe danno	Descrizione	% danno qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, a causa delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO UVA DA VINO

Art. 32 - Franchigia

A deroga dell'art. 9 – *Franchigia*, per il Prodotto Uva da Vino, la Franchigia si intende così modificata:

- a) **Per le Avversità Grandine e Vento Forte:**
Franchigia del 20%, che per danni superiori a detta aliquota, diviene come segue:

Danno %	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	dal 40 al 100
Franchigia %	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	10

- b) **Per tutte e sole le altre Avversità Atmosferiche, diverse da Grandine e Vento Forte:**

Franchigia del 30%;

- c) **Al verificarsi in forma combinata dei danni da Grandine e/o Vento Forte e con quelli di altre Avversità assicurate (diverse da Grandine e/o Vento Forte) e quest'ultimi siano superiori ad una aliquota di danno pari o superiore al 10%:**

Franchigia del 30%, che per danni superiori a detta aliquota, diviene come segue:



Danno %	31	32	33	34	35	36	37	38	39	dal 40 al 100
Franchigia %	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20

Contrariamente, danni da Avversità diverse da Grandine e Vento forte, inferiori ad un'aliquota di danno del 10%, la franchigia applicata sarà quella prevista al punto a).

Art. 32.a - Limite di indennizzo In nessun caso la Società pagherà importo superiore:

Forma contrattuale C (art. 3 comma 1.c del PGRA 2021) Grandine e/o Vento Forte: al 85% del valore assicurato per Partita al netto della Franchigia;

- Per tutte le altre Avversità Atmosferiche, diverse da Grandine e Vento Forte: 70% qualora i Danni siano esclusivamente o prevalentemente dovuti a Eccesso di neve e/o Eccesso di pioggia;
- Al verificarsi in forma combinata dei danni da Grandine e/o Vento Forte e con quelli di altre Avversità assicurate (diverse da Grandine e/o Vento Forte) e queste ultime (Altre Avversità) abbiano prodotto danni superiori ad una aliquota del 10%: il limite è al 80% del valore assicurato per Partita al netto della Franchigia;
- 85%: Al verificarsi di danni da Avversità diverse da Grandine e Vento forte, con essi combinati, inferiori ad un'aliquota di danno del 10%.

Art. 33 – Danni da marcescenza da Avversità Eccesso di pioggia in prossimità della vendemmia

Relativamente all'Avversità Atmosferica Eccesso di Pioggia sono compresi in garanzia, anche i danni da marcescenza causati dall'Eccesso di Pioggia e i successivi aggravamenti degli stessi, esclusivamente quando tale Avversità abbia a verificarsi e comporti un danno, nei trenta giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse Varietà di uva da vino.

Tale data di inizio della vendemmia è convenzionalmente stabilita per ogni area geografica ed altimetrica omogenea. La Provincia di Bolzano convenzionalmente è stata suddivisa come indicato nella seguente tabella:

Tabella con indicazione delle date di vendemmia per varietà, fascia altimetrica e area omogenea

<u>Bassa Atesina, Oltre Adige, Val d'Adige, Burggraviato</u>	<u>fino 350 m</u>	<u>350 - 550 m</u>	<u>550 - 700 m</u>	<u>>700 m</u>
<u>Pinot- bianco, grigio e nero, Chardonnay, Sauvignon e Müller Thurgau</u>				
<u>Termeno Aromatico, Moscato, Riesling</u>				
<u>Schiava, Lagrein, Merlot</u>				
<u>Cabernet</u>				



<u>Val d' Isarco, Val Venosta</u>	<u>fino 500 m</u>	<u>500 - 750 m</u>	<u>>750 m</u>
<u>Pinot- bianco, grigio e nero, Chardonnay, Sauvignon, Silvaner e Müller</u>			
<u>Termeno Aromatico, Moscato, Riesling, Kerner, Grüner Veltliner</u>			
<u>Schiava, Lagrein, Zweigelt, Merlot, Cabernet</u>			

Fonte: Beratungsring - Centro consulenza 2021

In riferimento ad ogni varietà e per ogni area omogenea, verrà monitorata la fase di invaiatura da parte da parte del Beratungsring. Al superamento della percentuale del 50% dei grappoli invaiati si considererà avvenuta l'invaiaura. La data convenzionale di vendemmia considerata ai fini dell'operatività della garanzia è stabilita:

- 38 giorni dopo l'invaiaura per le uve da vino a base spumante;
- 52 giorni dopo l'invaiaura per l'uva da vino normale.

A decorrere da tale data convenzionale di vendemmia, termina la garanzia per i danni da marcescenza causati dall'Avversità Eccesso di pioggia; le date indicate convenzionalmente per area omogenea valgono per tutti i produttori ed i vigneti della specifica area. Non sono considerabili eventuali aggravamenti accaduti successivamente.

Pena la decadenza al diritto all'Indennizzo, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro entro 3 giorni dall'accadimento e comunque, non oltre i 20 giorni successivi alla data dell'accadimento medesimo, fermo restando, come la data ultima per l'effettuazione della denuncia, come stabilito all'art. 15 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* – il terzo giorno successivo alla data convenzionale di raccolta come sopra stabilita.

Ai fini del calcolo del danno quantità deve essere considerato totalmente perso ogni grappolo che a seguito delle Avversità oggetto di garanzia abbia perso il proprio valore intrinseco, cioè non più in possesso delle proprietà organolettiche necessarie per la vinificazione, intendendo per tale anche il grappolo che, pur interessato parzialmente da fenomeni di marcescenza (marcescenza maggiore del 50%), la parte degli acini illesa non sia selezionabile in vendemmia e di conseguenza eliminato completamente.

Art. 34 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 '*Norme per l'esecuzione della perizia*', dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale all'Assicurato, socio della Cantina stessa.

Tale valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal socio Assicurato;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;



I coefficienti così determinati non potranno comunque superare il più elevato tra le seguenti percentuali:

Classificazione riferita ai danni al grappolo e alla pianta causati dalle avversità oggetto della garanzia	Il Coefficiente massimo %, maggiore tra i seguenti
a) acini danneggiati, presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta;	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta, fino ad un coefficiente limite del 60;
b) defogliazione superiore al 30% della superficie fogliare vegeto/produttiva (*);	40
c) numerose (**) lesioni interessanti il cilindro legnoso e/o midollo del tralcio (capo a frutto dell'anno) dall'iniziale internodo e fino a quello del primo viticcio; sveltamento del tralcio successivo al primo internodo fruttifero.	

(*) Superficie fogliare vegeto produttiva: non inferiore al parametro 1,5 SFT/U; [mq di SFT (Superficie Fogliare Totale)/ Kg U (Uva alla raccolta)]

(**) Numerose: maggiore di 5.

Qualora il Prodotto venga danneggiato dalle Avversità Atmosferiche previste nell'oggetto di garanzia, che abbiano a verificarsi nei 30 giorni precedenti alla data di vendemmia, come stabilito all'art. 35 – *Pulitura del grappolo per le Uve di alto pregio o per marcescenza per danni da Eccesso di pioggia*-, il coefficiente di cui al punto a) può essere aumentato del 30% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto destinato alla produzione di vini di particolare pregio, comunque, come minimo va sempre applicato il coefficiente indicato nella tabella suindicata purché l'ultimo evento abbia provocato dei Danni prevalenti rispetto ai precedenti.

Art. 35 – Pulitura del grappolo per le Uve di alto pregio o per marcescenza per danni da Eccesso di Pioggia

È consentito l'asporto degli acini danneggiati dalle Avversità Atmosferiche o di quella parte di grappolo interessata da marcescenza, "pulitura del grappolo", anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, per salvaguardare la qualità delle Uve alla raccolta. **La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla società che presta la garanzia almeno tre giorni prima dell'effettuazione a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata.** A deroga di quanto previsto all'art. 34 – *Danno di quantità* – gli acini asportati verranno considerati comunque come acini presenti danneggiati ai fini della applicazione del coefficiente di qualità di cui alla specifica tabella, fino ad un massimo del 30% (nel caso di asportazione di acini colpiti da marcescenza tale danno percentuale convenzionale è da sommare al coefficiente relativo agli acini danneggiati da altre Avversità Atmosferiche assicurate).



PRODOTTI ERBACEI

Art. 36 – Franchigia

A deroga dell'art. 9 – *Franchigia*, limitatamente ai Prodotti, Frumento tenero, Orzo, Segala, Riso, Mais, Patate, Insalate e Radicchio, Luppulo, la Franchigia si intende così modificata:

- b) Per tutte le Avversità:
Franchigia del 20%, che per danni superiori a detta aliquota, diviene come segue:

Danno %	21	22	23	24	dal 25 al 100
Franchigia %	18	16	14	12	10

Art. 37 - Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 - *Pagamento del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia* -, fermo quanto in esso previsto, la garanzia ha effetto dalla fase di semina o trapianto (per i Prodotti messi a dimora con tale modalità).

Art. 38 - Raccolta in più fasi

Per i prodotti per i quali la pratica culturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia, se dichiarato nel contratto, è prorogata fino a quest'ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società con telegramma, fax o e-mail certificata e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre i 3 giorni dalla suddetta data.

Art. 39 - Individuazione della designazione del prodotto

Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.

PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHE, ZUCCHINE, FAGIOLI, PISELLI, POMODORI E ALTRE ORTICOLE (escluse Patate, Insalate e Radicchio)

Art. 40 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 '*Norme per l'esecuzione della perizia*', dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe danno	Descrizione	% danno qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, sodi, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi difetti superficiali (epicarpo), leggerissime ammaccature (Categoria I).	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, sodi, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione, lievi ammaccature, screpolature (1/5 della superficie totale del frutto), il tutto cicatrizzato.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, a causa delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90



I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e/o comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione prevista, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

NB:

In caso di non compatibilità o incertezza di attribuzione della classe di danno, la valutazione comunque deve fare riferimento alle norme CE di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n.543/2011.

Per frutti si intendono: frutti, bacche, bacelli, corimbi, testa/cappuccio, pianta, il tutto destinato (come da definizione di polizza) alla vendita.

PATATA DA CONSUMO FRESCO

Art. 41 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia cessa alle ore 12 del 31 luglio per le varietà precoci e del 10 ottobre per le varietà tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 42 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco.

Art. 43 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 '*Norme per l'esecuzione della perizia*', dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che: <ul style="list-style-type: none"> • presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm.; • sono privi di screpolature, lesioni; • sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata. 	0
b)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo. Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso tra i mm. 28 e i mm. 45 e quelli di calibro superiore a mm. 75. Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione <u>non</u> superiori: <ul style="list-style-type: none"> • a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni • al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento; • al 20% del volume totale del tubero per deformazioni; 	35
c)	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori: <ul style="list-style-type: none"> - a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni - tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento; - tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni. 	50
d)	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a),b),c) e destinati pertanto alla trasformazione industriale	85



I tuberi, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e/o comunque tali da non potere essere destinati ad alcuna trasformazione prevista, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

MAIS DA INSILAGGIO

Art. 44 – Avversità Atmosferica Siccità

Esclusivamente se la scelta è riportata nel Certificato di Assicurazione, a deroga dell'art. 6 - Oggetto della garanzia - delle Norme che regolano l'assicurazione, limitatamente all'Avversità Siccità sono considerate in garanzia anche le coltivazioni non irrigue, per il periodo che decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e che cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. Nel Certificato di Assicurazione l'Assicurato dovrà indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle Definizioni di polizza.

Nel caso in cui l'Appezzamento, indicato nel Certificato di Assicurazione come coltivazione irrigua, non usufruisce anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di Prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della Resa Assicurata come coltura non irrigua.

Per le colture irrigue la perdita di Produzione assicurata conseguente a Siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La Resa Assicurata per la coltura non irrigua, non potrà essere superiore al 70% dei quantitativi ordinari delle colture irrigue salvo il caso in cui l'Assicurato produca la documentazione prevista dalla normativa in vigore atta a dimostrare la maggior quantità unitaria prodotta.

Art. 45 - Operatività della garanzia Mais da insilaggio

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

Art. 46 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente % di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	6	8	10	15	20	25	30	30

INSALATE E RADICCHIO

Art. 47 – Danni conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto per eccesso di pioggia

A deroga dell'Art. 7 "Esclusioni", punto k) delle Norme che regolano l'Assicurazione Avversità Atmosferiche, si precisa che sono compresi anche i danni conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto a causa dell'Avversità Atmosferica Eccesso di Pioggia.



Art. 48 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

Premesso che le produzioni che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento, alterazione delle caratteristiche proprie del Prodotto e non atte alla trasformazione prevista dalla loro destinazione commerciale a causa delle Avversità atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, vengono considerate perse e pertanto, considerate e valutate al solo effetto del danno di quantità, con riferimento a quanto previsto all'art. 20 'Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno', dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della Produzione assicurata in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

Danno di Quantità %	0-10	11-20	21-30	31-40	41-60	61-70	71-100
Danno di Qualità sul residuo %	0	6	9	11	12	11	0

LUPPOLO

Art. 49 - Decorrenza e scadenza della garanzia

Ad integrazione a quanto stabilito all'art.37 la garanzia ha effetto dalla schiusa delle gemme dei germogli destinati alla produzione dei coni (2-3 per sostegno/filo) e cessa al taglio dei tralci produttivi, comunque entro e non oltre la maturazione di raccolta dei coni (percentuale sostanza secca tra il 20-30%).

Art. 50 – Operatività della garanzia

La garanzia riguarda i coni (fiori delle piante femminili - fresco) destinati all'essicazione, per la trasformazione industriale in pellets per la produzione della birra. Il prezzo applicato pertanto, è considerato e rapportato ad una umidità alla raccolta dei coni dell'80%.





Allegato 3 - TARIFFE

TARIFFA MELE E PERE



Allegato 4
Allegati al Certificato d'assicurazione
(da allegare al certificato di assicurazione)



Allegato 5

ELENCO TERZI PERITI E COORDINATORE

PERITI

Nominativi dei periti coordinatori di cui al punto 12) della Polizza Collettiva:

Nominativi dei periti di cui all'art. 21, della Polizza Collettiva, da utilizzare quali terzi periti solo in caso in cui i due periti incaricati non trovino l'accordo sulla nomina del terzo:

VALLI	Dott.	Ronaldo	Via Barche, 6	42100	Reggio Emilia	
MEGLIOLI	Dott.	Aroldo	Via Gambarelli,5	42019	Scandiano (RE)	0522/982517 355/6892884
RIGHI	Dott.	Ivan	Via Argine Mola, 13 Fraz. Godezza	42018	Poviglio (RE)	0522/969774
DEL ZOTTO	p.a.	Paolo	Via Merlana 7	33050	S.Maria la Longa UD	348 3190537
ROMAGNOLI	p.a	Claudio	Via Mezzolevanti 1	40014	Crevalcore BO	335 6802736



Sezione

Assicurazione delle Strutture aziendali e Impianti di produzioni arboree ed arbustive

Allegato 1

DEFINIZIONI - NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE- CONDIZIONI SPECIALI DELLE STRUTTURE AZIENDALI E DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI

DEFINIZIONI

ove non diversamente specificato, i termini di seguito elencati e utilizzati con lettere maiuscole, al singolare o al plurale, hanno il significato per ciascuno di essi qui sotto indicato:

● APPEZZAMENTO	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all'interno dello stesso Comune.
● ASSICURATO	Il soggetto – imprenditore agricolo – il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.
● ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
● AZIENDA AGRICOLA	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica, agrituristica ed attività connesse ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni.
● CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene: <ul style="list-style-type: none"> ● la dichiarazione delle Strutture che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; ● l'identificazione degli Impianti con tutti gli elementi necessari alla copertura (età, qualità, elementi strutturali ecc.); ● l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente; ● l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Franchigia, la presenza di polizze integrative; ● tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo PGRA 2023.
● CONTRAENTE	Il Consorzio Provinciale per la Difesa delle Colture Agrarie dalle Avversità Atmosferiche Alto Adige/Süd Tirol - Condifesa BOLZANO, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'Assicurazione.
● CONVALIDA	Conferma, apposta sul Certificato dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.
● FRANCHIGIA	Le centesime parti del valore in garanzia, iniziale oppure ridotto o residuo, escluse dall'Indennizzo.
● INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro, tale somma non può essere superiore al costo totale di sostituzione delle perdite causate dal sinistro assicurato.
● INTERMEDIARIO	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
● IMPIANTO PRODUTTIVO	Il frutteto o il vigneto specializzato (sesti di impianto definiti), relativo ad un Appezzamento, costituito da piante arboree, atte alla produzione di frutta/uva da vino. Fanno parte del frutteto/vigneto, tutti gli impianti ad esso connessi: di sostegno (palificazioni, ancoraggi, tiranti/fili), di irrigazione (tubazioni, irrigatori – per aspersione, micropropagazione, sub irrigazione interrata e loro sostegni). Sono esclusi gli impianti di protezione come le reti antigrandine (e loro sistemi di sostegno e ancoraggio), teli in plastica destinati alla forzatura delle fasi di maturazione dei prodotti.



● LIMITE DI INDENNIZZO	La percentuale della somma assicurata interessata dal Sinistro, che indica l'importo massimo indennizzabile.
● MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	La Manifestazione di interesse rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno, necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sulle assicurazioni agevolate, presentabile dal C.A.A. in assenza di P.A.I..
● NOTIFICA	La comunicazione alla Società ed al Contraente dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica.
● PARTITA	La struttura assicurata o l'impianto produttivo presente in ciascun Appezzamento.
● PGRA	Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso annualmente con Decreto del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, in base alle vigenti leggi in materia.
● POLIZZA COLLETTIVA	Il documento negoziale nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali valide per gli stipulandi Certificati di assicurazione.
● PREMIO	La somma complessiva dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo per le obbligazioni assunte dalla stessa, a seguito dell'emissione dei Certificati di Assicurazione.
● PREZZO	Il prezzo come stabilito al comma 9 art. 14 del D.M. 162 del 12/1/2015, calcolato ai sensi dell'art. 5-ter del D.Lgs. 102/04, modificato dal D.Lgs. 82/08.
● RETE ANTIGRANDINE/ANTIACQUA	Rete antigrandine/antiacqua: la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da: <ul style="list-style-type: none"> ● Sistema di palificazione; ● Rete in fibra polietilenica; ● Tiranti, ancore e quant'altro utilizzato per la messa in opera dell'impianto; il tutto realizzato a regola d'arte.
● SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
● SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.
● SCOPERTO	Percentuale del danno liquidabile a termini di Polizza Collettiva che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
● TUNNEL	Tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico: la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da: <ul style="list-style-type: none"> ● Sistema di palificazione; ● Film in materiale plastico; ● Tiranti, ancore e quant'altro utilizzato per la messa in opera dell'impianto; il tutto realizzato a regola d'arte.
AVVERSITA' ATMOSFERICHE	
● <u>DEFINIZIONE AVVERSITA': DATI AGROMETEO- METEOROLOGICI</u>	In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle Avversità in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti Pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq., su cui insiste l'Appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza fino al 10% rispetto ai dati di area di cui sopra; Gli effetti delle Avversità in garanzia: <ul style="list-style-type: none"> ● devono essere riscontrati sui medesimi Impianti produttivi/Reti antigrandine- anti pioggia/tunnel, su una pluralità di imprese agricole in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe entro un raggio di 3 Km; ● devono produrre effetti determinanti sulla stabilità, funzione delle strutture e vitalità delle piante.
● ECESSO DI NEVE	Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio di carattere straordinario che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.
● ECESSO PIOGGIA	Eccesso di precipitazioni prolungate intendendo per tali: <ul style="list-style-type: none"> ● le piogge che eccedono del 50% le medie del periodo calcolate su un arco temporale di 3 giorni;



	<ul style="list-style-type: none">le precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72 ore.
<ul style="list-style-type: none">FULMINE	Violenta scarica elettrica tra nube e terra o tra nube e nube accompagnata da radiazioni visibili, sonore ed elettromagnetiche.
<ul style="list-style-type: none">GRANDINE	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili.
<ul style="list-style-type: none">GELO	Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
<ul style="list-style-type: none">VENTO FORTE	Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti e delle cose da esso trasportate, sull'Impianto produttivo, Tunnel, Reti Antigrandine e Antiacqua.
<ul style="list-style-type: none">TROMBA D'ARIA URAGANO	Si intendono i fenomeni ventosi violenti e vorticosi che raggiungano oltre il 7° grado della scala Beaufort, pari a 50-61 km/h (13,9-17,1 m/s).



NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art.li 1892 e 1893 Cod. Civ.. **Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.**

Art. 2 - Obblighi dell'assicurato - Prodotto e valore garantito

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'interesse superfici per:

- **Impianti arborei di produzione: frutteto e/o vigneto;**
- **Reti antigrandine/antipioggia;**
- **Impianti antibrina;**
- **Tunnel;**

insistenti nel medesimo Comune e devono preferibilmente essere assicurati/e con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese indicata nella Polizza Collettiva da parte della Compagnia Delegataria.

Art. 3 – Pagamento del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia

Il Premio, comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta. La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di assicurazione. La garanzia per ogni singolo Certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00 del giorno successivo a quello della Notifica. La data di Notifica dovrà essere quella indicata nel Certificato di assicurazione. La Notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente. Il Certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 8 giorni dalla Notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l'Assicurazione è inefficace fin dall'inizio. La garanzia cessa, decade, alle ore 12.00 del 30 novembre.

Art. 4 – Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art.5 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e **l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

Art. 6 – Comunicazioni fra le Parti – Rinvio alle norme di legge

Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 7 – Oggetto – Decadenza della garanzia

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Reti antigrandine/antiacqua, Tunnel e Impianti produttivi assicurati, dalle seguenti Avversità Atmosferiche: Grandine, Vento forte e cose da esso trasportate, Gelo, trombe d'aria, Uragani, Fulmine, Eccesso di pioggia e Eccesso di neve.



Art. 8 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da Avversità assicurate verificatesi prima della decorrenza della garanzia e quelli causati da:

- difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi;
- alluvioni, inondazioni, terremoti, frane, smottamenti del terreno, ancorché conseguenti alle Avversità Atmosferiche garantite;
- cedimenti strutturali, rotture, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata, esclusiva e diretta delle Avversità Atmosferiche garantite.

Subiti da:

- relativi frutti pendenti;
- reti antigrandine non operanti o momentaneamente rimosse;
- reti antigrandine non adeguatamente ripristinate entro le quarantotto ore successive ad un'avversità garantita dalla presente assicurazione;
- impianti di irrigazione.

Art.9 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a. darne avviso alla Società che ha emesso il Certificato di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificata l'Avversità Atmosferica o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli Appezzamenti e Impianti produttivi/Reti antigrandine e antipioggia/Tunnel colpiti da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno;
- b. conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
- c. non manomettere/alterare gli Impianti produttivi/Reti antigrandine e antipioggia/Tunnel danneggiati;
- d. mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale relativa agli Impianti produttivi/Reti antigrandine e antipioggia/Tunnel assicurati, nonché ogni documentazione atta a dimostrare il valore delle cose danneggiate;

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), b), c) e d) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Art. 10 – Norme diverse

L'Art. 17 Modalità per la rilevazione del danno, Art. 21 – Perizia d'appello, Art. 22 Norme particolari della perizia d'appello, Art. 23 – Modalità della perizia d'appello, Art. 24 Pagamento dell'indennizzo, Art. 25 – Esagerazione dolosa del danno, Art. 26 – Assicurazione presso diversi assicuratori e Art. 27 – Titorità dei diritti nascenti dalla Polizza Collettiva, definiti nella Sezione Assicurazione delle Specie Vegetali, Allegato 1 - Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione -, ove compatibili, sono operativi anche per la Sezione Assicurazione degli Impianti e delle Strutture.



CONDIZIONI SPECIALI

RETI ANTIGRANDINE, ANTIPIOGGIA E TUNNEL

Art. 11 - Valore dei beni assicurati prodotto Reti antigrandine/anti-pioggia, Tunnel

Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue:

a. prodotto Reti antigrandine:

1. nuove o con meno di tre anni di età, in base ad un valore convenzionale pari a 14.000,00 euro antigrandine ad ettaro di superficie coperta;
2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base ad un valore convenzionale pari a 12.000,00 euro antigrandine, ad ettaro di superficie coperta;
3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base ad un valore pari a 10.000,00 euro antigrandine, ad ettaro di superficie coperta;
4. di età superiore ai dieci anni e fino a vent'anni, in base ad un valore convenzionale pari a 7.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta.

b. prodotto Reti anti-pioggia

1. nuove o con meno di tre anni di età, in base ad un valore convenzionale pari a 30.000,00 euro antigrandine ad ettaro di superficie coperta;
2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base ad un valore convenzionale pari a 25.000,00 euro antigrandine, ad ettaro di superficie coperta;
3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base ad un valore pari a 15.000,00 euro antigrandine, ad ettaro di superficie coperta;
4. di età superiore ai dieci anni e fino a vent'anni, in base ad un valore convenzionale pari a 10.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta.

Fra le parti rimane convenuto di considerare che il valore della Rete/Telo anti pioggia, rappresenta un terzo dei valori totali sopra esposti, mentre i rimanenti due terzi sono attribuiti al valore delle strutture di sostegno.

c. prodotto Tunnel: Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue:

1. Tunnel nuovi o con meno di un anno di età, 45.000 euro per ettaro di superficie coperta;
2. Tunnel di età superiore ad un anno in base ad un valore convenzionale calcolato applicando a quanto previsto al punto 1) un degrado, per ogni anno di età superiore al primo, calcolato nella misura del 40%, con il massimo dell'80%.

Art. 12 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

Il perito deve:

- a. accertare la data la cui avversità si è verificata;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli Appezamenti, alla superficie coperta dalle Reti antigrandine/anti-pioggia ed alla eventuale quantità dei prodotti assicurati;
- c. verificare le condizioni dell'Impianto ed il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta realizzazione e ancoraggio della struttura;
- d. effettuare alcune foto del punto critico dell'Impianto da allegare ad una breve relazione descrivente le motivazioni del danno;
- e. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno come previsto agli artt. 13 e 14 che seguono.

Art. 13 – Sinistro totale

In caso di Sinistro Totale

- se la Rete antigrandine-anti-pioggia/Tunnel è nuova o con meno di tre anni di età, in base al relativo valore come stabilito all'art.11 punto a).1) per le reti e art. 11 punto b).1) per i Tunnel;
- se la Rete antigrandine/anti-pioggia ha più di tre anni di età, in base al relativo valore convenzionale dell'impianto calcolato con i criteri di cui all'art. 11 punto a) successivi ad 1) per le reti e art. 11 punto b).2) per i Tunnel;

e deducendo da detti valori il valore di recupero dei residui.



Per le Reti antigrandine/antipioggia realizzati in fibra polietilenica è previsto, convenzionalmente, un valore massimo della rete per ettaro, escluse le strutture di sostegno, come segue:

VALORE	RETE DI COLORE BIANCO	RETE DI COLORE NERO
€ 3.000,00	Di età superiore a 6 anni	Di età superiore a 10 anni
€ 2.000,00	Di età superiore a 7 anni	Di età superiore a 11 anni
€ 1.000,00	Di età superiore a 8 anni	Di età superiore a 12 anni
€ 500,00	Di età superiore a 9 anni	Di età superiore a 13 anni
€ zero	Di età superiore a 10 anni	Di età superiore a 14 anni

Art. 14 – Sinistro parziale

In caso di Sinistro Parziale il danno verrà calcolato tenendo conto del costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d'opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l'acquisto dei ricambi e le imposte eventualmente non recuperabili.

In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più in produzione o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dai periti da esse nominati. L'importo, quantificato come sopra, rapportato al valore delle Reti/Tunnel assicurate, con i limiti e sottolimiti di cui all'art. 11 che precede, determina il danno percentuale di ogni singola partita, sarà indennizzato al netto della Franchigia, degli eventuali Scoperti ed entro i limiti convenzionali di valore stabiliti dall'art 15 che segue.

Art. 15 - Franchigia – Scoperto – Limite di indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata pari al 10%.

In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 80% del valore assicurato per singola Partita.

Verrà inoltre applicato uno scoperto del 40% nel caso l'impianto non sia realizzato a regola d'arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora:

- palo di testa e laterali diametro minimo 9x9;
- inclinazione del palo di testa di almeno 80 cm e dei pali laterali di almeno 60 cm, rispetto alla verticale;
- profondità dei pali minima 70 cm con sottopalo o equivalente a filo terreno;
- distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
- ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm. 90 ed una distanza dal palo minima di cm. 180 testata e 100 cm. laterali;
- ancoraggi laterali esterni di pali in cemento con profondità non inferiore a 80 cm posti a non meno di cm. 60 dalla proiezione sul terreno del palo medesimo.

Saranno tollerate le misure/parametri sopraccitate fino ad un 20% di quanto indicato.

Lo scoperto del 40%, sarà aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni:

- legatura cordini superiore ed intermedio in maniera indipendente;
- Idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- Tiranti posizionati in maniera perfettamente parallela e perpendicolare alla linea di interfila;
- Ogni palo laterale posizionato non perfettamente sulla retta passante fra il palo precedente ed il successivo deve essere considerato palo di testata con aggiunta di ulteriori tiranti a contrasto delle forze interfilari non compensate dalla struttura;
- Corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.

Nel caso risulterà palesemente che il manufatto sia stato messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione non si farà seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del premio pagato e non goduto.



CONDIZIONI SPECIALI

PRODUZIONI ARBOREE ED ARBUSTIVE, "frutteti e vigneti"

Art. 16 - Valore dei beni assicurati

Il valore assicurato è stabilito convenzionalmente in riferimento al Prezzo massimo ad ettaro previsto da specifico D.M. e precisamente:

Codice	Tipologia	Valore d'estirpo all'ha	Valore rimpianto all'ha	Totale valore assicurato all'ha
S07	Vigneti fino a 3.000 ceppi/ha	7.900,00 €	12.800,00 €	20.700,00 €
S07	Vigneti oltre 3.000 ceppi/ha	7.900,00 €	16.000,00 €	23.900,00 €
S07	Frutteti (melo e pero) fino a 10.000 piante/ha	7.900,00 €	19.600,00 €	27.500,00 €
S07	Frutteti (melo e pero) oltre 10.000 piante/ha	7.900,00 €	41.000,00 €	48.900,00 €
S07	Frutteti (altre produzioni)	7.900,00 €	9.600,00 €	17.500,00 €

Art. 17 - Norme per l'esecuzione della perizia, quantificazione e pagamento del danno

Il perito deve:

- accertare la data in cui l'Avversità si è verificata;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai dati catastali, alla superficie coperta dagli enti in garanzia ed al valore attribuito agli stessi;
- verificare le condizioni dell'Impianto ed il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta messa a dimora e ancoraggio della struttura di sostegno;
- effettuare alcune foto del punto critico dell'Impianto da allegare ad una breve relazione descrivente le motivazioni del danno;
- procedere alla stima ed alla quantificazione del danno per singola Partita in base al valore assicurato come segue:

le centesime parti di piante in garanzia distrutte e/o danneggiate devono essere applicate al valore assicurato, dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni ante rischio e quelle della Franchigia e dello Scoperto; in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato.

Per valori assicurati si intendono quelli riportati nella tabella di cui all'art. 16 alla colonna 'Valore d'estirpo all'ha'. Solo nel caso in cui il frutteto o il vigneto vengano reimpiantati, spetta all'assicurato un supplemento di indennizzo calcolato con riferimento ai valori indicati in detta tabella alla colonna 'Valore di rimpianto all'ha'.

Il supplemento di indennizzo spetta all'assicurato esclusivamente alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto rimpianto e del fascicolo aziendale ove tale circostanza è attestata.

Art. 18 - Franchigia – Scoperto – Limite di indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata pari al 10%.

In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 80% del valore assicurato per singola Partita.

Verrà applicato uno scoperto del 40% nel caso l'impianto di sostegno non sia realizzato a regola d'arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora:

- profondità dei pali minima 70 cm;
- distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
- ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm. 70 ed una distanza dal palo minima di cm. 100;

Saranno tollerate le misure/parametri sopraccitate fino ad un 40% di quanto indicato.



Tale scoperto del 40%, sarà aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni:

- pali non pendenti ad esclusione dei pali inclinati di testata con tirante;
- profondità dei pali minima 70 cm;
- idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- Tiranti o pali di punta posizionati parallelamente alla linea di interfila;
- Corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto;

Nel caso risulterà palesemente che il manufatto di sostegno e le piante siano state messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione e di impianto frutticolo non si farà seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del premio pagato e non goduto.



Allegato 2 - PREZZI 2023

Codice Prodotto	Codice Varietà	Codice Prezzo Ministeriale	Varietà	Prezzo A: [Euro]	Prezzo B: [Euro]
STRUTTURE					
S04	001	11010	rete antigrandine fino a 3 anni	14.000,00	
S04	002	11010	rete antigrandine da 3 a 6 anni	12.000,00	
S04	003	11010	rete antigrandine oltre 6 anni	10.000,00	
S04	001	11012	Telo anti pioggia fino a 3 anni	30.000,00	
S04	002	11012	Telo anti pioggia da 3 a 6 anni	25.000,00	
S04	003	11012	Telo anti pioggia oltre i 6 anni	15.000,00	
S07	001	11004	Frutteti (melo/pero alta densità)	48.900,00	
S07	002	11003	Frutteti (melo/pero bassa densità)	27.500,00	
S07	003	11002	Frutteti altre specie	17.500,00	
S07	001	11001	Vigneti (alta densità)	23.900,00	
S07	002	11000	Vigneti (bassa densità)	20.700,00	



Allegato 3
TARIFFE

Reti antigrandine e antipioggia Tunnel
Tassi da applicare ai valori come definiti nelle condizioni di polizza

Reti antigrandine e antipioggia : tasso 1,50%

Tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico": tasso 3,00%

N.B. Ai certificati Impianti e Strutture deve essere allegata la documentazione prevista nel settore 'Specie vegetali' all'allegato 4.